

Circolare n. 334

I.T.C.G. - "G.M. ANGIOY" - CARBONIA
Prot. 0005494 del 04/04/2025
IV-1 (Uscita)

Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA

Sito web: istitutoangioy.edu.it

OGGETTO: Ordinanza MIM n. 67 "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025"

Con la presente si comunica che in data 31.03.2025 è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale n. 67 "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025" con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025.

Si chiede cortesemente a tutti i docenti delle classi terze, quarte e quinte di prendere visione della suddetta ordinanza facendo particolare attenzione agli aspetti di seguito riportati:

Valutazione per l'ammissione all'esame di Stato:

- Sono ammessi all'esame di Stato:
 - a) se hanno frequentato **almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**;
 - b) hanno partecipato alle **prove predisposte dall'INVALSI** durante l'ultimo anno di corso;
 - c) hanno **svolto i PCTO** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno;
 - d) hanno ottenuto una **votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina** o gruppo di discipline valutate con un unico voto o soltanto in caso di votazione inferiore a sei decimi **in una disciplina** o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe possa deliberare con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.;
 - e) hanno **voto di comportamento non inferiore a sei decimi**;
- Nel caso di valutazione del comportamento pari a **sei decimi**, il consiglio di classe assegna un **elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale** da trattare in sede di colloquio. La tematica viene definita dal consiglio di classe nello scrutinio finale e comunicata al candidato entro il giorno successivo.

- In caso di valutazione del comportamento **inferiore a sei decimi**, il consiglio di classe delibera la **non ammissione all'esame di Stato**.

Studenti con Disabilità (Articolo 24):

- L'ammissione all'esame di Stato avviene secondo le disposizioni generali (Articolo 3).
- Il **consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove** (equipollenti o non equipollenti) in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (PEI) .
- La **commissione d'esame predispone una o più prove differenziate**, in linea con il PEI e le modalità di valutazione previste, basandosi sulla documentazione fornita dal consiglio di classe.
- Le **prove equipollenti determinano il rilascio del diploma conclusivo** del secondo ciclo di istruzione, senza alcuna menzione delle modalità particolari di svolgimento.
- La commissione può avvalersi del **supporto dei docenti e degli esperti** che hanno seguito lo studente durante l'anno. Il **docente di sostegno e altre figure di supporto possono essere nominati** dal presidente della commissione.
- Per le prove scritte, il Ministero trasmette i testi anche in **codice Braille**. Possono essere richiesti **ulteriori formati (audio/testo)** o la commissione può provvedere alla trascrizione su supporto informatico. Per gli **ipovedenti**, i testi sono trasmessi secondo le richieste specifiche (tipo, dimensione carattere, interlinea);
- La commissione può assegnare **tempi differenziati** per le prove scritte, senza di norma comportare un maggior numero di giorni;
- Il **colloquio** si svolge nel rispetto dell'articolo 20 del d.lgs. 62/2017, e la commissione sottopone materiali predisposti in coerenza con il PEI, da cui prende avvio il colloquio.
- Le **griglie di valutazione** delle prove scritte e orali possono essere **adattate al PEI**;
- Agli studenti con **prove non equipollenti, o che non partecipano agli esami o a una o più prove, è rilasciato l'attestato di credito formativo**. Il riferimento alle prove non equipollenti è indicato solo nell'attestato.
- Per gli studenti ammessi all'esame di Stato dopo un percorso conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali, il credito scolastico per il terzultimo e penultimo anno è attribuito in base alla votazione riferita al PEI

Studenti con DSA (Articolo 25):

- L'ammissione all'esame di Stato avviene secondo le disposizioni generali (Articolo 3), sulla base del Piano Didattico Personalizzato (PDP)
- La **commissione individua le modalità di svolgimento delle prove** basandosi sul PDP e sugli elementi forniti dal consiglio di classe;
- Durante le prove, i candidati con DSA possono utilizzare gli **strumenti compensativi previsti dal PDP** e usufruire di **tempi più lunghi** per le prove scritte. Possono anche utilizzare **dispositivi per l'ascolto dei testi registrati**
- Per facilitare la comprensione, la commissione può incaricare un proprio membro di **leggere i testi delle prove scritte**. Per chi usa la sintesi vocale, è possibile la trascrizione su supporto informatico
- Il **superamento dell'esame di Stato** alle condizioni previste comporta il **rilascio del diploma conclusivo**, senza menzione dell'uso di strumenti compensativi
- Le **griglie di valutazione** delle prove scritte e orali possono essere **adattate al PDP**;

Altre indicazioni comuni:

- Nella riunione preliminare, la commissione prende visione della documentazione relativa agli studenti con disabilità e DSA, individuando in particolare coloro che sosterranno prove differenziate non equipollenti;
- Il colloquio per i candidati con disabilità e DSA si svolge nel rispetto dell'articolo 20 del d. lgs. 62/2017

Attribuzione del Credito ai Candidati Interni:

- In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il **credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti: dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno**;
- La **valutazione del comportamento** concorre alla determinazione del credito scolastico;

- Il punteggio è attribuito in base alla **tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017** e alle indicazioni dell'articolo 11;
- Il **punteggio più alto nella fascia di attribuzione** può essere assegnato se il **voto di comportamento è pari o superiore a nove decimi**;
- I **docenti di religione cattolica e delle attività alternative partecipano pienamente** alle deliberazioni sull'attribuzione del credito per gli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.

Allegato: Ordinanza Ministeriale "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025"

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Florio

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse